



Decreto n. 3912

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente del Tribunale

visti i propri decreti in data 30 aprile 2020 e 8 maggio 2020 in attuazione dell'articolo 83 comma 6 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella G.U. n. 70 in data 17/3/2020 convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020;

considerato che in data 30 aprile 2020 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 che modificava tra l'altro il contenuto dell'art. 83 del citato decreto legge n. 18 del 17 maggio 2020 prevedendo che l'efficacia dei provvedimenti emessi dai dirigenti degli uffici ai sensi dello stesso articolo 83 fosse prorogata al 31 luglio 2020;

che in data 29 giugno 2020 è stata pubblicata la legge 25 giugno 2020 n. 70 di conversione di tale decreto;

che la legge di conversione, modificando l'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, ha ripristinato la data del 30 giugno 2020 come termine ultimo di efficacia dei citati decreti dei dirigenti degli uffici;

che, pertanto, le disposizioni del decreto 30 aprile-8 maggio 2020 emesso da questo presidente cessano di avere effetto a partire dall'1 luglio 2020;

considerato che l'art. 1 comma 2 della legge 25 giugno 2020 n. 70 stabilisce come restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28

ritenuto che questa disposizione deve essere interpretata nel senso che tutti i provvedimenti adottati, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione 25 giugno 2020 n. 70, in base all'art. 83 comma 6 del decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche restano validi e producono i loro effetti, sempreché siano stati adottati in conformità con le disposizioni normative vigenti;

che questa interpretazione, oltre ad essere conforme alla lettera della legge, è l'unica che impedisce il blocco di buona parte dell'attività giudiziaria che conseguirebbe alla revoca di tutti i provvedimenti adottati in base al disposto del citato art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18;

che, pertanto, mantengono validità tutti i provvedimenti, adottati entro la data odierna, di entrata in vigore della legge 25 giugno 2020 n. 70, ed, in particolare:

- i provvedimenti di rinvio dei processi anche a data successiva al 31 luglio 2020,
- i provvedimenti di fissazione delle udienze con modalità cartolari ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, purché, le udienze siano fissate entro il 31 luglio 2020;
- i provvedimenti di fissazione delle udienze con modalità telematiche ex art. 83 comma 7 lett f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche purché, per le ipotesi di cui all'art 83 lett. f) e lett. h), purché, le udienze siano fissate entro il 31 luglio 2020;

considerato che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri mantengono validità, per sei mesi e fino al 31 luglio 2020, tutte le disposizioni adottate dalle autorità centrali e periferiche per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed in particolare resta fermo l'obbligo di adottare nel periodo indicato "tutte le misure, ciascuno a seconda della propria organizzazione e modalità di lavoro, per consentire il rispetto delle disposizioni sia igieniche che sanitarie già fornite dalle Amministrazioni competenti in materia sanitaria (Ministero della Salute, Protezione civile, Regione Lazio)";

rilevato, per altro verso, che restano in vigore fino alla data del 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 che hanno definito le modalità di svolgimento del lavoro del personale

dell'amministrazione giudiziaria fino alla cessazione dello stato di emergenza;

considerato, quindi, che è necessario prevedere, anche per il periodo successivo al 30 giugno 2020, all'adozione di provvedimenti organizzativi che tengano conto dell'obbligo di rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e delle modalità di lavoro del personale;

ritenuto, quindi, che per realizzare queste finalità occorre:

- a) confermare la trattazione fino al 31 luglio 2020 delle udienze già fissate con modalità cartolari o telematiche;
- b) prevedere per le udienze che si terranno con modalità ordinaria il rispetto dei criteri di distanziamento sociale (rimettendo ai giudici l'individuazione dei processi da rinviare, con provvedimento adottato in udienza, e la determinazione di fasce orarie per la chiamata dei procedimenti);
- c) prevedere un sistema di prenotazione telematico per gli accessi nelle cancellerie ed all'Unep;
- d) prevedere una modalità specifica per l'accesso alle cancellerie ed all'Unep per i casi di particolare urgenza;

che in particolare, riguardo ai processi penali, l'adeguamento dello svolgimento delle udienze alla necessità di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie comporta la necessità di ridurre il numero dei processi da trattare e di ridefinirne gli orari;

che questa necessità consegue all'alto numero di processi fissati di regola in questo tribunale per ciascuna udienza ed al fatto che si era provveduto a fissare, nei giorni d'udienza, in aggiunta ai processi ordinari (che in base alla disciplina vigente fino al 29 giugno 2020 ed ai decreti di questo presidente del 30 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020 si sarebbero dovuti rinviare), i processi caratterizzati da particolare urgenza ed indicati dallo stesso art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 83 e successive modifiche;

che, pertanto, non sarà possibile la celebrazione di tutti i processi penali fissati in ciascuna udienza rispettando le citate disposizioni igienico-sanitarie e deve rimettersi ai giudici monocratici o ai presidenti dei collegi l'individuazione dei processi da trattare ed il relativo orario;

dichiara

che i provvedimenti adottati da questo presidente in attuazione dell'art. 83 comma 6 del decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche cesseranno di avere efficacia a partire dall'1 luglio 2020;

dispone

quanto segue per la regolamentazione dell'attività nel Tribunale di Civitavecchia e dell'Ufficio Notifiche e Protesti dall'1 al 31 luglio 2020.

1) Accesso ai locali del Tribunale

L'accesso ai locali del Tribunale è consentito secondo le regole generali ma esclusivamente a persone munite di dispositivi di protezione individuale ed, in particolare, di mascherine di sicurezza e previo controllo della temperatura corporea ad opera del personale della Croce Rossa Italiana.

2) Accesso alle cancellerie

Le cancellerie osserveranno il regolare orario di apertura ma l'accesso alle stesse è consentito previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telematica con convocazione degli utenti scaglionata per orari fissi.

Le prenotazioni richieste ed ottenute al 30 giugno 2020 con le modalità indicate nei precedenti decreti si intendono confermate.

A partire dall'1 luglio 2020 la prenotazione per gli accessi alle cancellerie avverrà esclusivamente tramite il STC – Sistema Telematico di Contingentamento Realizzato dal gruppo Edicom (che è affidatario insieme ad altre società della pubblicità immobiliare e della gestione delle vendite telematiche di questo Tribunale) accessibile dal portale del Tribunale di Civitavecchia previa registrazione.

Sulla pagina web del Tribunale è stata inserita una sezione denominata **STC – Sistema telematico di contingentamento degli accessi agli uffici giudiziari** che consentirà di registrarsi ed accedere alle prenotazioni.

Il sistema consente di fissare l'appuntamento tramite un calendario digitale, proponendo all'utente il giorno maggiormente favorevole per effettuare l'accesso, con possibilità di prenotazione di accessi multipli ad orari scaglionati al fine di concentrare le attività in un unico giorno.

Tutte le altre **comunicazioni destinate alla cancelleria** vanno rivolte ai seguenti indirizzi

Volontaria giurisdizione e successioni

volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria civile

contenziosocivile.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria lavoro

lavoro.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Esecuzioni immobiliari e mobiliari

esecuzionivicili.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria fallimentare

fallimentare.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Spese di giustizia e recupero crediti

spesedigustizia.tribunale.civitavecchia@giustizia.it

Dibattimento penale

dibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Postdibattimento

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Impugnazioni penali e corpi di reato

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Ufficio GIP/GUP

gip.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Le richieste formali relative ad **attività urgenti** che non sia stato possibile prenotare per ragioni comprovate documentalmente devono essere depositate alla Segreteria della Presidenza.

3) Deposito atti

Per il settore civile, ai sensi dell'art. 87 comma 11 del d.l. n. 18/2020 successivamente convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 tutti gli atti e i documenti riguardanti attività per le quali vi è la disponibilità del servizio di deposito telematico dovranno essere depositati in via telematica; in particolare anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Per il settore penale il contenuto del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera penale in data 26 maggio 2016 in ordine al deposito telematico degli atti è confermato e se ne darà esecuzione; è autorizzato fino al 31 luglio 2020, il deposito telematico anche degli atti per i quali tale modalità di deposito era esclusa nel protocollo.

4) Udienze

Per il settore civile le udienze fissate per una data compresa tra l'1 ed il 31 luglio 2020 con modalità cartolari ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche e con modalità telematiche ex art. 83 comma 7 lett f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche si terranno con tali modalità; le altre udienze si terranno con modalità ordinarie.

Per il settore penale è rimessa al giudice monocratico o al presidente del

collegio nell'esercizio delle loro funzioni di disciplina dell'udienza e di direzione del dibattimento la definizione degli orari di trattazione dei processi e l'individuazione dei processi che dovranno essere immediatamente rinviati con provvedimento adottato in udienza.

5) Unep

Per l'**accettazione degli atti** è ripristinato l'orario ordinario dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 11,00 con la previsione per il sabato ed i giorni prefestivi della apertura dalle 8,30 alle 9,30 per questi ultimi con accettazione limitata solo agli atti urgenti (quelli in scadenza entro le 24 ore).

Per **gli appuntamenti con i singoli funzionari** per le attività di competenza l'orario previsto è dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

L'accettazione è prevista unicamente per gli atti in scadenza nei 30 giorni dalla richiesta.

Le prenotazioni richieste ed ottenute al 30 giugno 2020 con le modalità indicate nei precedenti decreti si intendono confermate.

A partire dall'1 luglio 2020 la prenotazione per gli accessi agli sportelli UNEP avverrà esclusivamente tramite il STC – Sistema Telematico di Contingentamento Realizzato dal gruppo Edicom (che è affidatario insieme ad altre società della pubblicità immobiliare e della gestione delle vendite telematiche di questo Tribunale) **accessibile dal portale del Tribunale di Civitavecchia previa registrazione.**

Sulla pagina web del Tribunale è stata inserita una sezione denominata **STC – Sistema telematico di contingentamento degli accessi agli uffici giudiziari** che consentirà di registrarsi ed accedere al settore delle prenotazioni destinato all'UNEP.

Il sistema consente di fissare l'appuntamento tramite un calendario digitale, proponendo all'utente il giorno maggiormente favorevole per effettuare l'accesso, con possibilità di prenotazione di accessi multipli ad orari scaglionati al fine di concentrare le attività in un unico giorno.

Eventuali richieste di appuntamento con i singoli funzionari Unep per le attività di competenza nonché le richieste di informazioni utili per l'utenza

e le comunicazioni al personale possono essere inviate al seguente indirizzo:

unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

La risposta sarà gestita e comunicata al richiedente all'indirizzo di provenienza dal singolo funzionario, sotto il controllo della Dirigente.

L'accesso alle persone che debbono svolgere nell'ufficio **attività urgenti non differibili** e che non hanno potuto, per comprovare ragioni, formulare preventivamente la richiesta con le modalità sopra indicate, sarà consentito previa richiesta formale da depositare alla Dirigenza dell'Ufficio Notifiche.

Riguardo alle **attività esterne, notifiche ed esecuzioni**, sia in materia civile, che penale, laddove non sia possibile il ricorso al servizio postale e l'atto debba necessariamente essere effettuato "a mani", si provvederà a richiedere alle autorità competenti, le necessarie informazioni, per valutare preliminarmente la sussistenza di rischi di contagio, nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Questo presidente si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel caso in cui intervengano altre modifiche normative, nel caso di mutamento della situazione igienico-sanitaria o nel caso in cui l'applicazione pratica delle disposizioni evidenzi problemi e criticità.

Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Corte d'Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, al Consiglio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ai magistrati e al personale dell'Ufficio ed è pubblicato sul sito del Tribunale di Civitavecchia.

Si chiede la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e se ne autorizza la più ampia diffusione.

Civitavecchia 30 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito

